


Delibera Comitato di Gestione n. 8/17 del 26.09.2017

OGGETTO: Porto di Catania. ACCORDO SOSTITUTIVO DEL TITOLO CONCESSORIO SOTTOSCRITTO AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELL'ART.18 COMMA 4 DELLA L.N°84/94. Delocalizzazione di attività in concessione demaniale per esigenze di pubblico interesse. Ditte: Finocchiaro Rosario, CF NAUTICA di Catania Francesco e NAVIMEC SRL.

Seduta del 26 settembre 2017

IL COMITATO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016, n.169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTI** i DD.MM. 06 aprile 1994 e 25.01.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, inerente tra l'altro la circoscrizione territoriale del porto di Catania;
- VISTO** il Decreto n°126 datato 04.04.2017, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato, quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il sottoscritto Avv. Andrea Annunziata a far data del 11.04.2017;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la gestione commissariale pro tempore di questa Autorità di Sistema Portuale, già Autorità Portuale ex art. 6 della legge n°84/94, e il Comune di Catania nel marzo del 2016, avente ad oggetto la ripermetrazione degli spazi portuali propedeutica alla rimodulazione delle aree di sedime portuale destinato ad attività propriamente mercantili e aree da destinare alla libera fruizione delle stesse da parte della Città, previa liberazione delle stesse da vincoli doganali;
- PRESO ATTO** delle concertazioni attivate in merito con i locali Comandi di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Dogane, al fine di avviare un percorso di fattibilità delle modalità operative intraprese in ragione della predetta rimodulazione;
- VISTA** la Delibera di Comitato Portuale dell'AP di Catania n°37 del 08.04.2016, concernente la rimodulazione degli spazi e del circuito doganale e contestuale approvazione della proposta di modifica e avvio degli atti consequenziali;



VISTE	le discendenti misure, adottate in esito alla predetta attivazione della procedura di graduale apertura del porto alla città;
TENUTO CONTO	che, al fine di predisporre il graduale programma di abbattimento della cinta doganale di perimetrazione del sedime portuale del porto vecchio, appare propedeutico un piano di delocalizzazione di alcune attività portuali localizzate nell'immediatezza delle aree di interfaccia porto – città, espletate in regime di concessione demaniale marittima;
VISTI	i titoli concessori rilasciati alla Ditta Finocchiaro Rosario (conc. n°12/15 con scadenza 31.12.2020), alla Ditta CF NAUTICA di Catania Francesco (conc. n° 11/2017 con scadenza 31.12.2018) e alla Ditta NAVIMEC Srl (conc. n°11/2015 con scadenza 31.12.2027), tutte ricadenti nelle predette aree di interfaccia, a ridosso della cinta doganale di perimetrazione e comunque ricadenti nelle aree di interazione destinate alla libera fruizione della città;
TENUTO CONTO	che nel corso di incontri tenutisi con i citati concessionari si è registrata la disponibilità a delocalizzare le loro rispettive attività o parte delle stesse in altri siti all'uopo individuati da questa Amministrazione, con costi a carico dei medesimi;
TENUTO CONTO	che appare perseguibile un percorso amministrativo di delocalizzazione disposta d'autorità da questa Autorità di Sistema Portuale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 del Codice della Navigazione e 24 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione;
CONSIDERATO	che appare necessario contemperare il rilevante interesse pubblico sotteso al protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Catania da un lato e l'altrettanto obbligo di tutelare gli interessi economico finanziari sottesi alle attività propriamente portuali espletate dai citati concessionari;
PREMESSO	che, nonostante le misure amministrative preventive, restano salvi gli obblighi di questa Amministrazione riconducibili ai diritti soggettivi maturati dai predetti concessionari per il godimento del relativo titolo, anteriori all'insorta necessità di pubblico interesse;
CONSIDERATA	la necessità di addivenire alla redazione del presente Accordo Sostitutivo ai sensi dell'art.18 c.4 della l. 84/94 e s.m.i. al fine di disciplinare l'impegno reciproco di questa Autorità di Sistema Portuale e dei citati concessionari a condividere le soluzioni di delocalizzazione di seguito esplicitate, che saranno oggetto di specifici titoli concessori e atti autorizzatori degli spostamenti suddetti, sulla scorta delle riepilogate esigenze di questa Autorità di Sistema Portuale, ivi incluse le contestuali modifiche di cui all'art.24 del Regolamento al C.N.;
TENUTO CONTO	che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5 lettera h), del D.lgs. n°169 del 04.08.2016, concernente il riordino delle AA.PP. e la modifica della legge n°84/94 e s.m.i., il presente Accordo Sostitutivo sarà sottoposto a ratifica con delibera del Comitato di Gestione, come previsto dall'art. 9, comma 5 lett. h), del D.lgs.vo n°169 del 04.08.2016;
VISTI	gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;
VISTO	l'art. 24 comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI	i D.M. 06 aprile 1994 e 05 agosto 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
VISTI	gli atti in possesso del Servizio Demanio di questa Autorità Portuale;
VISTI	<i>gli spazi disponibili, le ordinanze di riferimento vigenti ed ogni eventuale diritto soggettivo esistente;</i>
VISTO	l'Accordo Sostitutivo Rep. n°816 del 04.08.2017, sottoscritto dal Presidente dell'AdSP con le citate Ditte concessionarie, nella persona dei rispettivi Rappresentanti Legali, Sig. FINOCCHIARO Rosario, Sig. CATANIA Francesco e Sig. BIRIACO Antonello, con il quale i predetti concessionari hanno accettato la proposta di delocalizzazione in altri siti portuali all'uopo identificati delle rispettive attività assentite in regime di concessione demaniale marittima;
TENUTO CONTO	che i predetti concessionari si assumeranno tutti gli oneri tecnici ed economici derivanti dal programma di delocalizzazione ipotizzato da questa AdSP e accettato dai medesimi;
CONSIDERATO	che sarà possibile riconoscere, ad istanza di parte, il beneficio di riduzione del canone di concessione per tutta la durata di realizzazione dei lavori di spostamento/demolizione/ricostruzione/riattamento delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di operatività delle attività delocalizzate;
TENUTO CONTO	altresì che: <ul style="list-style-type: none"> 1. comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al minimo (D.I. 19 luglio 1989); 2. il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa valutazione della pertinente documentazione presentata, da parte dei competenti uffici supportata dal parere del Provveditorato Interregionale delle OO.MM.; 3.1 l'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a decomputo nella misura stabilita dall'Autorità e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso, comprovato e documentato dalla documentazione finanziaria quietanziata prodotta in allegato all'istanza di accesso al beneficio, in ossequio alle procedure di cui alla Circolare MIT n. 116 prot. 0414 del 26/02/2001; 5. in ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base; 6. la riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che, in caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione;
RITENUTO	prioritario contemperare le pubbliche esigenze inerenti, da un lato il raggiungimento dell'assetto a regime dell'interazione tra le aree portuali non propriamente mercantili del porto di Catania e la libera fruizione delle stesse da parte della cittadinanza di Catania e, dall'altro, la garanzia di una continuità delle attività storicamente stanziali all'interno del citato scalo per i profili inerenti aspetti imprenditoriali, sociali ed occupazionali costituzionalmente riconosciuti;
CONSIDERATO	che il programma di delocalizzazione previsto con l'accordo sostitutivo in delibera non comporta alcun onere a carico dell'AdSP;

Per tutto quanto sopra premesso,
Relatore il Presidente dell'AdSP, con il parere favorevole degli Uffici della
Segreteria Tecnico Operativa di Catania;
Il Comitato di Gestione

DELIBERA

All'unanimità

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

1. di prendere atto, approvare e condividere l'Accordo Sostitutivo Rep. n°816 del 04.08.2017, in allegato e parte integrante della presente delibera, sottoscritto dal Presidente dell'AdSP con le Ditte concessionarie meglio identificate in epigrafe, nella persona dei rispettivi Rappresentanti Legali, Sig. FINOCCHIARO Rosario, Sig. CATANIA Francesco e Sig. BIRIACO Antonello, con il quale i predetti concessionari hanno accettato la proposta di delocalizzazione in altri siti portuali all'uopo identificati delle rispettive attività assentite in regime di concessione demaniale marittima;
2. per gli adempimenti di competenza, notificare il presente atto all'Area Demanio, Lavoro Portuale, Statistiche, Ufficio Gare e Contratti di Catania;
3. di dare altresì mandato al citato Ufficio della Segreteria Tecnico Operativa, competente per materia, di intraprendere ogni adempimento, misura e/o atto necessari a rendere esecutivo l'Accordo Sostitutivo suddetto;

Il Segretario Generale

Il Presidente

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti	n. 04
Votanti	n. 04
Voti favorevoli	n. 04
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0